



# COMUNE DI SERRARA FONTANA

Provincia di Napoli

Stazione di Cura, Soggiorno e Turismo Estiva ed Invernale

Via Roma - C.A.P. 80070 - tel. 081/9048826  
fax n. 081/999626

Cod. Fisc. 83001410634

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

N. 218 del 30 settembre 2016

Oggetto: Liquidazione diritti di rogito al Segretario Comunale periodo anno 2015.

ORIGINALE  
 COPIA

L'anno Duemilasedici, il giorno 30 del mese di settembre nel proprio ufficio.

### Richiamati:

- il Decreto del Sindaco prot.n. 5541 del 22.07.2016 di nomina di Responsabile di servizio;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 02.06.2016 con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016-2018, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria;

**Considerato** che in materia di ripartizione dei diritti di segreteria relativi ai contratti rogati dai Segretari Comunali la normativa in vigore fino al 24.06.2014 era la seguente:

- combinato disposto degli artt. 30, comma 2, della Legge 15/11/1973 n.734, modificato dall'art. 27 del Decreto Legge 28/02/1983 n. 55, convertito nella Legge 26/04/1983 n.131 e art. 41, comma 4, della Legge 11/07/1980 n.312 per cui il provento dei diritti di segreteria veniva ripartito come segue:
  - al fondo di cui all'art. 42 della Legge n.604/1962 e ss.mm.ii., gestito dal Ministero dell'Interno: 10%;
  - al Comune: 90%;
  - al Segretario Comunale: 75% della quota spettante al Comune (praticamente pari al 67,50% sul totale) attinente ai soli diritti di cui ai nn.1-2-3-4-5 della "Tabella D" allegata alla premessa Legge n.604/1962, comunemente definiti diritti di rogito, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;
- D.P.R. del 04/12/1997 n.465 che stabiliva, tra l'altro, che i proventi dei diritti di segreteria di cui agli artt. 40, 41 e 42 della Legge 08/06/1962 n.604, spettanti allo Stato, confluissero nel fondo

finanziario di mobilità destinato alle spese di funzionamento dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, ora Ministero dell'Interno;

**Atteso che:**

- il D.L. 90 del 24.06.2014 all'art.10 ha abrogato la ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria, sopprimendo quindi i diritti di rogito del segretario comunale e provinciale;
- la Legge 114 dell'11.08.2014 ha convertito con modificazioni il D.L. 90/2014, stabilendo al comma 2 bis dell'art. 10 che *“Negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art. 30, secondo comma, della legge 15 Novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1,2,3,4,e 5 della Tabella D) ALLEGATA ALLA Legge 8 Giugno 1962, n.604, e successive modificazioni è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore ad un quinto dello stipendio in godimento;”*
- le Deliberazioni n.275/2014 della Corte dei Conti per la Lombardia e n.194/2014 della Corte dei Conti della Sicilia, che si esprimono in ordine alla liquidazione del 100% dei compensi al Segretario Comunale fino al raggiungimento di 1/5 dello stipendio in godimento;

**Considerato** che a seguito della pronuncia restrittiva della Corte dei Conti – Sezione Autonomie, che con la deliberazione n.21/2015 era intervenuta a dirimere la controversia interpretativa sorta in merito tra le sue sezioni regionali, limitando la liquidazione dei diritti di rogito esclusivamente ai segretari di fascia C, questo ente ne ha temporaneamente sospeso la liquidazione;

**Richiamati** i successivi recenti atti:

- parere n.26297 del 25.03.2016 con il quale la Ragioneria dello Stato, apparentemente senza approfondire la questione, ha semplicemente preso atto della decisione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (21/2015);
- sentenza n.75 del 7 aprile 2016 in cui la Corte Costituzionale esprime, seppur in via incidentale, parere favorevole al riconoscimento dei diritti di rogito non solo ai segretari della fascia C, ma anche a quelli delle fasce A e B, quando prestino le loro funzioni in enti privi di personale con qualifica dirigenziale;
- sentenza n.1539 del 18 maggio 2016 con la quale il Giudice del Lavoro di Milano, ha respinto la lettura del comma 2-bis proposta dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (21/2015) e, interpretando letteralmente la norma, ha accolto la lettura che riconosce i diritti anche ai segretari delle fasce A e B che operano in enti privi di dirigenti;
- sentenza n.2516 del 28.09.2016 con la quale il giudice del lavoro di Milano in ordine al medesimo oggetto che conferma l'orientamento precedentemente assunto con la Sentenza n. 1539 precitata.

**Vista** la nota assunta al protocollo dell'Ente in data 12.07.2016 al n. 5290 con la quale il dr. Alberto Zurlo, chiede l'erogazione, rimasta sospesa, dei diritti di rogito relativi ai contratti stipulati nel corso del corrente anno 2016 e del precedente anno 2015, alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali sopra richiamati;

**Considerato** che l'evoluzione della normativa vigente in materia, e specificatamente i giudicati del Giudice del Lavoro e della Corte Costituzionale, di fatto sanciscono il diritto di tutti i Segretari Comunali, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, a percepire i diritti di rogito negli Enti privi di dirigenza;

**Visto** il comunicato del 16.10.2014, dell'Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali con il quale sono state fornite indicazioni a dal quale emerge che per gli atti erogati a decorrere dal 19.08.2014 l'Ente introita i diritti di rogito e non versa nulla al Ministero mentre per quanto riguarda l'attribuzione ai Segretari vengono distinte le diverse fattispecie tra le quali la seguente:

“Segretari di fascia A e B che operano in Comuni dove non è presente la dirigenza percepiscono la quota max di 1/5 dello stipendio annuo sull'intera somma introitata dal Comune a titolo di diritti per gli atti erogati;

**Considerato** che nell'anno 2015 sono state introitate somme per versamenti di diritti di Segreteria/Rogito per complessive €. 5.659,78;

**Accertato** che la quota spettante al Segretario Comunale rogante rientra nei limiti di un quinto, rapportato al periodo considerato, attribuito allo stesso come di seguito specificato e relativo a contratti rogati dal Segretario Comunale rogante Dott. Alberto Zurlo;

**Ritenuto** pertanto opportuno procedere ad erogare per intero al segretario comunale i diritti di segreteria entrati nelle casse comunali e relativi ai contratti rogati nell'anno 2015, a fronte dell'impegno dello stesso alla restituzione della somma qualora intervengano nuovi e costanti diversi arresti giurisprudenziali;

**Attestata** la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art.147bis del D. Lgs. 267/2000”;

**Visto** il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

**Visto** il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

## **DETERMINA**

Per quanto in premessa indicato:

1.di liquidare a favore del Segretario Comunale Dr. Alberto Zurlo, la somma di € 5.659,78 relativa ai diritti di segreteria entrati nelle casse comunali per i contratti rogati dallo stesso nell'anno 2015 a valere sul capitolo 1038® per €. 5.500,00 e sul cap. 1021® per €. 159,78 del bilancio di previsione 2016-2018;

2.di dare atto che liquidando i diritti di segreteria di cui al punto precedente risulta essere rispettato il limite della quota di 1/5 dello stipendio annuo in godimento da parte del dr. Alberto Zurlo in qualità di Segretario Comunale titolare;

la presente determinazione:

( X ) anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale da oggi per 15 giorni consecutivi;

( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

( X ) comportando impegno di spesa è stato acquisito il parere del Responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura di cui all' art. 183, comma 9^, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, diventando esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Lucia Cenatiempo

IL RESPONASABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267:

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo elencato nel dispositivo della determinazione.

Lì 12.07.2016



IL Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lucia Cenatiempo

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- Sindaco
- Responsabile Servizio Finanziario
- Messo Comunale
- Segretario Comunale



Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Rag. Lucia Cenatiempo

---

N. \_\_\_\_\_ del REGISTRO DELLE  
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO ON-LINE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile della pubblicazione

---

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

Serrara Fontana, lì \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
Rag. Lucia Cenatiempo